



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*Il Tribunale di Venezia - Sezione specializzata in materia di
impresa*

Il Collegio composto dai seguenti Magistrati

| | |
|--------------------------|------------------|
| Dott.ssa Lina Tosi | Presidente |
| Dott.ssa Maddalena Bassi | Giudice |
| Dott. Emanuele Alcidi | Giudice relatore |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al NRG 2051/2024;

avente a oggetto: “*cause di responsabilità vs gli organi amministrativi e di controllo, etc.*”;

TRA

Parte_1 (C.F. e P.IVA
P.IVA_1), in persona del Curatore dott. [...]
Parte_2 rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Nevoni
(C.F. *C.F._1*) ed elettivamente domiciliato



presso il suo studio sito in Padova alla via Ugo Foscolo n. 13;

attore

E

Controparte_1 (C.F. *C.F._2* e *Controparte_2* (C.F. *C.F._3*), quali eredi con beneficio d'inventario di *Persona_1*, rappresentati e difesi dall'Avv. Gabriele Poletti (C.F. *C.F._4*), e con studio in Ferrara al Corso Porta Mare n. 17;

convenuti

E

Controparte_3 (C.F. *C.F._5*), rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Cardarelli (C.F. *C.F._6*, dall'Avv. Andrea Ferraro (C.F. *C.F._7*) e dall'Avv. Giacomo Serchiani (C.F. *C.F._8*) e con studio in Padova (PD), alla via G.B. Ricci n. 6/B;

convenuto

CONCLUSIONI

Come da atti, verbali, note di trattazione e scritti conclusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE



La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Con atto di citazione il *Parte_1* domandava di accertare e dichiarare la responsabilità di *Persona_1* in qualità di membro del C.d.A. della società *Parte_1* e, per l'effetto, condannare *CP_1* [...] e *Controparte_2* in qualità di eredi di [...] *Persona_1* al risarcimento del danno quantificato in € 60.000,00. Domandava, altresì, di accertare e dichiarare la responsabilità di *Controparte_3*, in qualità di membro del C.d.A. della società *Parte_1* e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento del danno quantificato in € 834.225,44.

Si costituivano *Controparte_1* e *Controparte_2* eccependo di aver accettato l'eredità con beneficio di inventario e che vi è stato l'esaurimento dell'asse ereditario, con conseguente carenza di interesse ad agire. Domandavano il rigetto o, in via subordinata, di dichiarare tenuti nei limiti di 1/3 ciascuno.

Si costituiva tardivamente *Controparte_3* eccependo la nullità della notifica, con richiesta di rimessione in termini e formulando querela di falso. Eccepiva l'incompetenza per competenza arbitrale. Nel merito chiedeva il rigetto.



Con provvedimento del 08.01.2026 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.

Sul fatto

Il *Parte_1* premette che dal 21.05.1999 al 29.05.2009 sono stati amministratori della società [...] *Persona_1* (Presidente del C.d.A.), *CP_4* e *Persona_1* e che il 29.05.2009 *Persona_1* decedeva (cessando di conseguenza dalla carica), lasciando quali eredi legittimi il coniuge *Persona_2* anch'essa successivamente deceduta) ed i figli *Controparte_2* e *Controparte_1*. Premette, altresì, che il 18.07.2009 veniva nominato il nuovo C.d.A., composto da *CP_3* [...] (Presidente del C.d.A.), *CP_4* e *Per_1* [...] nonché che il 28.01.2019 il Tribunale di Padova dichiarava il fallimento. Afferma che dall'estratto del conto corrente n. 03/020000539 aperto dalla società *Pt_1* in bonis presso la *Controparte_5* è emerso che il 10.02.2009 venivano eseguiti tre bonifici di € 20.000,00 ciascuno (con causale "prelevamento/i socio/i") a favore, rispettivamente, di *CP_4* *Persona_1* [...] e *Persona_1* soci e allora anche amministratori, nonché che nel bilancio di esercizio al 31.12.2009 (approvato in data 29.07.2010 e successivamente pubblicato presso il Registro delle Imprese), i prelevamenti a favore dei soci-amministratori venivano annotati sotto la voce "crediti"; somme mai



restituite. Rappresenta che veniva emesso dall'Agenzia delle Entrate, il 28.04.2015, avviso di accertamento n. T6S030400795/2015 e che il G.D. ha ammesso in via definitiva l'Agenzia delle Entrate al passivo per gli importi richiesti e, tra questi, € 141.873,44 a titolo di interessi, € 73.602,00 a titolo di aggio di riscossione ed € 618.750,00 a titolo di sanzioni. Ritiene di aver diritto, dunque, al pagamento, da parte di *Controparte_2* e *CP_1* [...] (in qualità di eredi di *Persona_1*), di € 60.000,00 per l'intervenuta distrazione dalle disponibilità liquide e, da *Controparte_3* di € 834.225,44 per l'aggravio dannoso conseguente all'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e IVA. Invoca la *mala gestio*. Si sofferma anche sul *quantum*.

Controparte_1 e *Controparte_2* premettono di aver accettato l'eredità (per 1/3 ciascuno) con beneficio di inventario e che le passività ereditarie superano le attività. Si soffermano sulle procedure esecutive che hanno comportato l'esaurimento dell'asse ereditario. Riferiscono di aver rinunciato all'eredità della madre *Persona_2*. Affermano che è di fatto intervenuta l'intera liquidazione delle attività ereditarie, col completo esaurimento dell'asse ereditario, sicché il credito risarcitorio non può trovare soddisfazione, con conseguente carenza d'interesse ad agire. Eccepiscono la prescrizione dell'azione sociale di responsabilità poiché risulta interamente decorso il relativo termine quinquennale, stante la cessazione dalla



carica di amministratore di *Persona_1* per l'intervenuta morte, occorsa il 29.05.2009. Rappresentano che, per quanto riguarda l'azione di responsabilità verso i creditori, risulta carente il nesso di causalità, posto che il patrimonio sociale è divenuto insufficiente per fatti anomali ultra-straordinari. Evidenziano che non sussiste violazione degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale in quanto il dedotto prelevamento non ha inciso sul patrimonio sociale tanto da renderlo inidoneo ad assolvere alla sua funzione di garanzia generica per i creditori.

Controparte_3 costituitosi tardivamente solamente il 23.05.2024, premette che solo il 16.04.2024 reperiva, nella sua cassetta delle lettere, unicamente un talloncino bianco che l'avvisava del tentativo di notifica dell'atto di citazione. Si sofferma sulle problematiche riguardanti l'effettiva ricezione della corrispondenza, anche in occasioni passate. Presenta, dunque, sia istanza di rimessione in termini. Presenta, altresì querela di falso contro l'avviso di ricevimento dell'atto giudiziario inviato con racc. n. 39220229085-9 del 24.01.2024, nonché contro il relativo avviso di ricevimento raccomandata C.A.D. n. 66904899846-5, asseritamente attestante il mancato recapito in data 27.01.2024, per temporanea assenza del destinatario, dell'atto giudiziario. Procede con le proprie difese nel merito e riguardanti il nuovo C.d.A. Afferma che dopo essere entrato a far parte del nuovo C.d.A. ha dovuto far fronte a notevoli difficoltà e a tensioni fra soci. Riferisce



che convocava l'assemblea dei soci in data 15.12.2010, anticipando la volontà degli eredi di *Persona_1* di procedere alla messa in liquidazione della società ma che l'assemblea decideva, invece, di coprire la perdita d'esercizio e di rinviare ogni decisione sulla messa in liquidazione ad altra assemblea. Riferisce, altresì, che a febbraio 2011 predisponendo la bozza di bilancio e, ritenendo che non vi fossero più le condizioni per una corretta gestione sociale, anticipava la propria intenzione irrevocabile di dimettersi dalla carica di Presidente del C.d.A. ma che, poiché i rapporti fra i soci erano ormai del tutto deteriorati, la predetta assemblea non poteva essere celebrata. Evidenzia che detta situazione di stallo, determinata dall'insanabile contrasto fra i soci, permaneva sino al 28.04.2015. Indica, infatti, che in tale circostanza l'Agenzia delle Entrate notificava l'avviso di accertamento n. T6S030400795/2015 con il quale veniva accertata l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e dei dati delle operazioni rilevanti ai fini IVA per un imponibile pari a € 1.250.000,00. Evidenzia, altresì, che il 26.05.2015 si teneva l'assemblea straordinaria dei soci che deliberava la revoca per giusta causa del C.d.A. e la nomina di un Amministratore Unico, nella persona del Dott. *CP_6*

[...] Deduce che nel luglio 2015, provvedeva a presentare istanza di accertamento con adesione, così da poter beneficiare della riduzione delle sanzioni a un terzo e che tale procedimento veniva proseguito dal dott.



CP_6 . Deduce, altresì, che l'adesione veniva sottoscritta il 03.11.2015, ma che poi non abbia potuto avere seguito, in quanto la società non provvedeva, entro i 20 giorni successivi, a versare l'intero importo o la prima rata. Sostiene che, quindi, la procedura era risultata fattivamente ed efficacemente svolta, potendo portare ad una concreta riduzione degli importi dovuti, ma che non era stato possibile percorrerla sino in fondo a causa dell'insanabile contrasto fra i soci. Eccepisce la non corretta quantificazione. Presenta eccezioni di arbitrato e prescrizione. Indica che, pur essendo previsto un minimo compenso mensile pari ad € 450,00, l'incarico ricoperto è stato completamente gratuito, non essendogli stata liquidata alcuna competenza, con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 1710 c.c. e con decurtazione del 50% delle somme eventualmente dovute. Indica, altresì, che nell'adempimento delle proprie mansioni ha anche anticipato per conto della società, per il pagamento di bollette e altre spese, il rilevante importo di € 5.398,36. Ribadisce che si è trovato a operare in un contesto estremamente difficile e complesso sia per i deteriorati e irrecuperabili rapporti fra i soci, sia per il fatto che la società era priva di una sede effettiva e tutta la sua contabilità confluiva presso altra società della famiglia *Per_1* con tutte le conseguenti difficoltà di reperimento della documentazione necessaria. Ritiene che le omissioni censurate non siano riconducibili a una sua *mala gestio*.



Ritiene, altresì, che le sanzioni e gli interessi erano stati ridotti a 1/3 proprio per effetto della procedura di accertamento con adesione e che la mera reviviscenza della originaria sanzione vada ricondotta all'attività gestoria che è successivamente subentrata. Reputa, conseguentemente, neppure corretta la valutazione del *quantum* poiché a seguito dell'accertamento con adesione tutte le somme rivendicate si erano drasticamente ridotte.

In diritto

La domanda attorea è fondata nei limiti che seguono.

Si parta dalle istanze formulate nei confronti di **CP_1** [...] e **Controparte_2**. Il Fallimento, come anticipato, chiede la condanna dei medesimi al pagamento di € 60.000,00 in virtù dei prelievi non giustificati e non restituiti effettuati in data 10.02.2009 da **CP_4** **Persona_1** e **Persona_1** (*de cuius* dei convenuti), allora soci e amministratori della società, circostanza non contestata.

Ebbene, dall'estratto conto agli atti si evince che, effettivamente, in detta data sono stati effettuati tre bonifici di € 20.000,00 ognuno in favore, rispettivamente, di **CP_4** **Persona_1** e **Persona_1** aventi tutti la generica causale "*prelevamento soci*". Può dirsi dimostrata, dunque, tale uscita economica dai conti della società.



Il carattere estremamente generico della causale, inoltre, accompagnato dall'assenza di allegazione di una valida ragione idonea a giustificare l'esborso, deve indurre a ritenere quale provato il compimento di condotte distrattive da parte degli amministratori, delle quali risponde in toto anche *Persona_1* in quanto, come già evidenziato, all'epoca dei fatti era amministratore della società.

Va disattesa, invece, l'eccezione di carenza di interesse ad agire. La circostanza che ci sia stata accettazione con beneficio di inventario e che le passività abbiano superato le attività (con esaurimento dell'asse ereditario per intervenuta liquidazione), infatti, da un lato è aspetto che interessa esclusivamente la fase esecutiva e non quella di cognizione; dall'altro, comunque, ciò non esclude che, eventualmente, in futuro possano rinvenirsi ulteriori beni rientranti nel patrimonio del *de cuius* con conseguente possibilità, per il fallimento, di aggredire i medesimi in forza del titolo costituito dalla pronuncia di condanna.

Né può portare al rigetto della domanda l'eccezione di prescrizione. I *Per_1* infatti, hanno presentato tale eccezione solo con riferimento all'azione sociale e non anche in relazione alle altre domande ex artt. 2394 e 2043 c.c.

Va rigettata, poi, anche l'eccezione di carenza di nesso di causalità relativa all'azione di responsabilità verso i creditori in virtù della circostanza che il patrimonio sociale



sarebbe divenuto insufficiente per fatti anomali ultrastraordinari. Occorre rammentare, infatti, che *“L'azione di responsabilità ex art. 2394 c.c. presuppone che il patrimonio sociale sia divenuto insufficiente al soddisfacimento dei crediti e richiede un danno, causalmente collegato all'inosservanza da parte degli amministratori dei doveri statutari e legali e degli obblighi su di essi ricadenti in relazione alla conservazione del predetto patrimonio, che si commisura alla corrispondente riduzione della massa attiva disponibile in favore dei creditori”* (cfr. C. 22002/2025), sicché l'insufficienza patrimoniale e il danno sono concetti autonomi. Detto in altri termini, invero, non si richiede che la condotta abbia causato essa l'insufficienza patrimoniale ma è sufficiente e bastevole, affinché tale azione possa essere fattivamente esperita, che sia stata posta in essere una condotta che abbia causato un danno, anche non determinante, con necessario presupposto, autonomo, che vi sia una insufficienza patrimoniale. L'art. 2934 comma 2 c.c., d'altronde, sancisce solo che, perché possa essere proposta tale azione, il patrimonio sociale debba risultare insufficiente al soddisfacimento dei crediti e non anche che il fatto censurato sia esso causa dell'insufficienza.

La condotta, dunque, non deve essere antecedente causale dell'insufficienza patrimoniale ma solo del danno e, nel caso di specie, l'assenza di giustificazione causale dell'esborso è aspetto che deve indurre a ritenere presuntivamente provato non solo che si è registrato un



danno ma anche che vi sia il nesso causale tra il prelievo e il danno, mentre la circostanza che vi sia un'incapienza patrimoniale è un dato di per sé pacifico (non a caso, d'altronde, è stato dichiarato il fallimento della società).

Tanto chiarito, tuttavia, la condanna per i *Per_1* va limitata al solo minor importo di € 40.000,00 (da dividersi in € 20.000,00 cadauno in virtù di quanto disposto dall'art. 752 c.c.).

Come evidenziato stesso dal fallimento, infatti, gli eredi di *Persona_1* sono stati non solo gli odierni convenuti *Controparte_1* e *Controparte_2*, ma anche la consorte del medesimo, *Persona_2*, per cui gli eredi sono succeduti (anche nel debito) nei limiti di 1/3 ciascuno. È vero, poi, che vi è stato anche il successivo decesso di *Persona_2* ma è anche altrettanto vero che risulta provato, dagli atti di causa, che i convenuti *Per_1* hanno rinunciato all'eredità per cui non sono subentrati nella debitoria della madre.

In definitiva, dunque, in virtù anche di quanto disposto dall'art. 752 c.c. (secondo cui i coeredi contribuiscono al pagamento dei debiti ereditari in proporzione alle proprie quote), *Controparte_1* va condannata al pagamento di € 20.000,00 e *Controparte_2* va condannato al pagamento di € 20.000,00, il tutto, per entrambi, oltre interessi sulla somma di anno in anno rivalutata, a partire dal di del fatto (10.02.2009) sino alla pubblicazione e, sulla risultante,



oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione al soddisfo. Ciò dandosi atto della accettazione beneficiata, da parte di essi, dell'eredità paterna. Per quanto riguarda la domanda di condanna presentata nei confronti di *Controparte_3*, si valuti quanto segue.

Occorre premettere, come già anticipato, che l'azione si fonda sulla circostanza che il *CP_3*, al tempo del mancato pagamento di imposte e tributi che ha portato all'avviso di accertamento (2010), era Presidente del C.d.A., aspetti, si badi bene, tutti incontestati. Le critiche ed eccezioni del convenuto, infatti, si basano su altri aspetti. È, dunque, dimostrato il mancato pagamento di imposte e tributi e la conseguenza dannosa correlata alle poste accessorie (interessi, sanzioni e aggi) di cui all'avviso di accertamento.

Orbene, in primis vanno dichiarate inammissibili tutte le eccezioni in senso stretto (quali quelle di prescrizione e di incompetenza per competenza arbitrale) stante la tardiva costituzione. Né, in proposito, è possibile accogliere l'istanza di rimessione in termini o quella volta alla presentazione della querela di falso in quanto, come già osservato con ordinanza del 28.01.2025, prima di tutto non può dirsi dimostrato (né dimostrabile in virtù del tenore delle istanze istruttorie) che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte; in secondo luogo, poi, per quanto riguarda la proposta



querela di falso, vi è carenza del presupposto dell'indicazione degli elementi e delle prove della falsità in quanto i capitoli di prova formulati sono non solo generici e privi di riferimenti al caso specifico ma soprattutto inidonei a dimostrare che il recapito del plico in data 27.01.2024 non sia avvenuto e che il CP_3 non abbia rinvenuto alcun avviso nella propria cassetta postale. Sul punto, invero, deve valutarsi come i primi tre capi siano finalizzati a provare che, in generale, nel tempo vi sono stati problemi con la consegna della posta ma questo non dimostra che non vi sia stata la consegna del plico; il quarto capo, poi, sarebbe finalizzato a provare che il CP_3 reperiva nella cassetta della sua abitazione il talloncino che lo avvisava del tentativo di recapito di un atto giudiziario o amministrativo (poi ritirato presso l'ufficio postale il 20.04.2024) ma anche tale aspetto, considerandolo come postulato, non dimostrerebbe che il CP_3 sia venuto tardivamente a conoscenza dell'atto. Né può determinare una rivalutazione dell'ordinanza istruttoria quanto riferito dal convenuto con comparsa conclusionale, ossia che i testi erano chiamati a rispondere non solo sui capitoli di prova specificamente formulati ma anche su tutte le circostanze riportate nelle premesse dell'atto relative anche all'immissione nella cassetta postale, in data 16.04.2024, del talloncino di avviso di deposito, in quanto trattasi di istanza istruttoria inammissibile perché contrastante con il dettato di cui



all'art. 244 c.p.c. secondo cui la prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica dei fatti, formulata in articoli separati, sicché non è possibile un generico rinvio alle circostanze riportate nelle premesse, senza un'articolazione distinta in capi differenziati.

Alcun rilievo, poi, ha l'eccezione secondo cui vi sarebbe stato un contrasto tra soci e uno stallo della società. Tali aspetti, invero, non escludono la responsabilità dell'amministratore e, anzi, proprio tali situazioni peculiari avrebbero dovuto indurre il **CP_3** a convocare l'assemblea per lo scioglimento o, in caso di inerzia, ad adire la via giudiziaria ai sensi dell'art. 2487 comma 2 c.c.

Neppure può assumere rilievo (neanche dal punto di vista di attenuazione della responsabilità) quanto riferito dal **CP_3**, ossia che egli non avrebbe mai ricevuto il compenso. Tale circostanza, infatti, non trasforma la carica (pacificamente onerosa in quanto, come affermato dallo stesso convenuto, era *"previsto un minimo compenso mensile pari ad € 450,00"*) da onerosa a gratuita e soprattutto non esonera l'amministratore dallo svolgimento dei suoi compiti.

Nessun ruolo, poi, può avere nel caso di specie la circostanza secondo cui il **CP_3** avrebbe anticipato, per conto della società, l'importo di € 5.398,36 per il pagamento di bollette e altre spese. Non solo, infatti, trattasi di aspetto che è rimasto indimostrato (in quanto la



circostanza che nel conto patrimoniale sia riportato, in passività, tale importo con causale “*amministratori c/anticipi*” non prova che l’esborso sia stato sostenuto dal **CP_3** e non da altri amministratori) ma, comunque, è anche aspetto irrilevante poiché nessuna eccezione o domanda connessa a tale circostanza è stata formulata.

Né, infine, assume alcuna valenza, la circostanza che il **CP_3** avrebbe attivato l’accertamento con adesione, con conseguente riduzione delle poste riferite a sanzioni, interessi e aggi, ma che tale beneficio sia caduto a causa di condotte non a esso riconducibili ma alla circostanza che la società sarebbe rimasta successivamente inadempiente.

Sul **CP_3**, infatti, gravava l’onere di evitare il prodursi del danno originario (mediante il pagamento dei tributi) per cui la propria condotta inerte ha essa determinato il sorgere del pregiudizio. Il fatto che abbia, poi, attivato la procedura di accertamento con adesione (che avrebbe potuto limitare il danno), dunque, non esclude che a causa anche della sua condotta sia sorto il credito portato dall’Agenzia delle Entrate che ben poteva (doveva) essere evitato. La procedura di accertamento con adesione, si badi bene, non è una modalità di estinzione di imposte e tributi fisiologica ma patologica cui, in forza della diligenza professionale di cui all’art. 1176 comma 2 c.c., il **CP_3** aveva l’onere di non giungere. Ne consegue che la circostanza che tale modalità non sia stata, poi, portata



avanti dopo la cessazione della carica non esclude la responsabilità del CP_3 per i danni procurati sotto la propria amministrazione.

Tanto chiarito, dunque, in virtù anche degli esiti peritali, il CP_3 va condannato al pagamento di € 834.224,18 (in proposito, nella consulenza espressamente si legge, all'esito dell'accurata valutazione sulle diverse voci riferite a sanzioni, interessi e aggi, quanto segue: *“Lo scrivente CTU quantifica il danno da mancato versamento dei tributi e dalla mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali nell'importo complessivo di euro 834.224,18”*).

Né si ritiene che vi sia alcuna *compensatio lucri cum damno*, come riferito in sede di memoria di replica. Da quanto esposto dal CP_3, invero, sembrerebbe quasi che se egli avesse presentato la dichiarazione redditi e IVA per l'anno di imposta 2010 (e, dunque, se non fosse stato inadempiente ai suoi doveri gestori) si sarebbe addirittura giunti a un risultato peggiore rispetto a quello che ha poi ottenuto con l'accertamento con adesione. Riferisce il CP_3, infatti, che laddove *“avesse provveduto alla tempestiva presentazione della dichiarazione dei redditi e IVA per l'anno di imposta 2010, poiché al tempo vigeva un aliquota Ires pari al 27,5% (v. doc. 15 e All. 7 a CTU), l'imposta dovuta rispetto all'utile riportato nella predetta bozza di bilancio prodotta dall'attrice sarebbe stata pari ad €. 118.888,55”* e che, invece, *“in sede di accertamento con*



adesione proposta dallo stesso dimissionario CP_3 e poi definita dal successivo amministratore Dott. CP_6 (v. All. 7 a CTU), la Parte_1 definiva il pagamento di imposte e sanzioni per il minor importo di € 99.337,60”, per cui, secondo la lettura prospettata dal convenuto, “alla data dell’intervenuto accertamento con adesione, era intervenuta una riduzione dell’importo accertato addirittura SUPERIORE delle imposte che la Parte_1 avrebbe dovuto al tempo versare, se il CP_3 non avesse ommesso la condotta contestatagli, quindi con una COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO”.

Orbene, a prescindere dalla tardività dell’eccezione, anche se, per mera ipotesi, i calcoli svolti dal CP_3 dovessero risultare corretti, occorre ribadire che la procedura (patologica e non fisiologica) dell’accertamento con adesione non ha visto un esito positivo e, viceversa, l’importo per sanzioni, interessi e aggi (poste che la società non avrebbe dovuto pagare in caso di condotta diligente dell’amministratore) è stato oggetto della domanda di insinuazione al passivo (come evidenziato in sede peritale, dove si legge che “Lo scrivente CTU ha verificato che tutte le somme richieste da parte attrice quale danno sono ricomprese nel maggior importo complessivo di euro 1.304.684,66= della domanda di ammissione al passivo presentata”), sicché, a tutto voler concedere, nessun beneficio ha ricevuto il fallimento dall’inadempimento del



CP_3 e, dunque, nessuna *compensatio lucri cum damno* è riscontrabile.

Ne deriva che *Controparte_3* va condannato al pagamento di € 834.224,18, oltre interessi sulla somma di anno in anno rivalutata dalla data della notifica dell'avviso di accertamento (20.05.2015, come si evince dal documento riferito all'istanza di insinuazione al passivo) sino alla pubblicazione e, sulla risultante, gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione al soddisfo.

Sulle spese

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, così come individuato in parte dispositiva.

Tenuto conto della circostanza che le poste risarcitorie divergono in maniera rilevante, occorre dare applicazione al disposto di cui all'art. 97 c.p.c., sicché *Parte_3* e *Controparte_2* devono farsi carico della metà spese con riferimento scaglione fino a € 26.000,00 mentre l'altra metà grava sul *CP_3*, oltre alle spese che il medesimo deve farsi carico da solo in forza dell'entità economica del risarcimento che attiene alla sua esclusiva posizione.

Per quanto riguarda le spese vive, in assenza di prova del pagamento di bollo e di contributo unificato, queste sono limitate alle raccomandate di cui alle citazioni, sicché esse vanno poste sulle singole parti destinatarie.



Le spese di CTU vanno definitivamente poste sulle parti convenute in solido tra di loro.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- Accoglie la domanda attorea, nei limiti e nei termini di cui alla parte motiva;
- Per l'effetto
 - condanna *Controparte_1* al pagamento, in favore del *Parte_1* di € 20.000,00 oltre interessi sulla somma di anno in anno rivalutata, a partire dal 10.02.2009 sino alla pubblicazione e, sulla risultante, degli interessi al tasso legale dalla pubblicazione al soddisfo;
 - condanna *Controparte_2* al pagamento, in favore del *Parte_1* di € 20.000,00 oltre interessi sulla somma di anno in anno rivalutata, a partire dal 10.02.2009 sino alla pubblicazione e, sulla risultante, degli interessi al tasso legale dalla pubblicazione al soddisfo;
 - condanna *Controparte_3* al pagamento, in favore del *Parte_1* di € 834.224,18, oltre interessi sulla somma di



anno in anno rivalutata dal 20.05.2015 sino alla pubblicazione e, sulla risultante, degli interessi al tasso legale dalla pubblicazione al soddisfo.

- Condanna *Controparte_1* e *Controparte_2* al pagamento, in solido tra di loro e in favore del [...] *Parte_1* di € 26,00 per spese vive ed € 2.538,50 oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge per onorari;
- Condanna *Controparte_3* al pagamento, in favore del *Parte_1* di € 13,00 per spese vive ed € 26.654,50 oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge per onorari;
- Pone definitivamente le spese di CTU sulle parti convenute in solido tra di loro.

Così deciso; Venezia, all'esito della camera di consiglio del 21.01.2026.

Il Giudice relatore

Dott. Emanuele Alcidi

Il Presidente

Dott.ssa Lina Tosi